



OGGETTO: Legge 598/94 art. 11 - Interventi per il consolidamento delle passività a breve -  
Modifiche alla D.G.R. n. 1150 del 02/08/2002.

## LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO che la crisi economico - produttiva del settore auto comporta rilevanti conseguenze di ordine finanziario ed occupazionale, non solamente per i produttori del comparto, ma anche per quanto attiene al sistema delle imprese minori facenti parte dell'indotto sottostante al settore medesimo;

RITENUTO di dover attuare un intervento di sostegno finalizzato ad agevolare operazioni di rinegoziazione relative a debiti a breve termine contratti dalle PMI laziali, presenti nell'indotto auto, con gli istituti di credito;

PRESO ATTO che la legge 598/94 è stata trasferita alle Regioni ai sensi del D.lgs. n. 12/98 e che ai sensi dello stesso, gestore concessionario per la Regione è MCC SpA per effetto di atto convenzionale di subentro alla Convenzione stipulata tra Mediocredito Centrale e il Ministero delle Attività Produttive;

CONSIDERATO che la legge 598/94 si caratterizza, fra l'altro, come strumento agevolativo in grado di attivare operazioni di consolidamento a medio termine relative a passività a breve;

PRESO ATTO che il ricorso alla suddetta legge consente l'avvio di misure agevolative che si concretizzano nell'abbattimento dei tassi a carico delle imprese interessate;

RITENUTO di integrare le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine, da effettuarsi con la citata legge 598/94, attraverso il ricorso della garanzia prestata mediante l'utilizzazione dei fondi rischi appositamente istituiti presso la Unionfidi Lazio S.p.A.;

DATO ATTO che gli interventi a sostegno delle PMI operanti nell'indotto auto saranno realizzati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 69/2001 ( De minimis);

VISTO in particolare l'art. 86 della L.R. 6 Agosto 1999 n. 14, come modificato dall'art. 25 comma 7 della L.R. n. 2 del 12 gennaio 2001, con il quale è stato istituito il "Fondo Unico Regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive" nel quale, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 112/98, confluiscono i fondi statali relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese a qualunque titolo conferite alle Regioni, nonché tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria, artigianato e commercio;

RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria dell'intervento mediante lo storno di una somma pari a € 877.976,73 dalle risorse già assegnate alla legge 266/97, con deliberazione n. 1150 del 02/08/02 relativa al piano di riparto del fondo unico regionale per l'anno 2002;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di attuare gli interventi finalizzati ad agevolare le operazioni di rinegoziazione relative a debiti a breve termine contratti dalle PMI dell'indotto auto con gli istituti di credito in base alle modalità indicate nella circolare allegata al presente atto (All.A) e parte integrante dello stesso;
- 2) di quantificare nella somma di € 877.976,73 il plafond di risorse da assegnare alla attuazione dell'intervento di cui sopra;
- 3) di disporre che la suddetta disponibilità finanziaria sia posta a carico del Fondo Unico alle attività produttive attraverso lo storno di pari risorse già assegnate alla legge 266/97 con D.G.R. n. 1150 del 02/08/02;
- 4) di autorizzare Unionfidi Lazio S.p.A. a garantire le PMI per le operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve a titolo oneroso, attraverso gli appositi fondi di garanzia istituiti con L.R. n. 11/97;
- 5) di autorizzare la Direzione Attività Produttive alla attivazione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- 6) di disporre la pubblicazione sul BUR Lazio della presente deliberazione.



IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



ALL. A\*

**REGIONE LAZIO**  
**LEGGE 598/94, ART. 11- INTERVENTI PER IL**  
**CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA' A BREVE**

**Riferimenti normativi**

- V. LEG. alla DELIB. N. 14  
GEN. 2003  
DEL .....
- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
  - Decreto Legislativo 31.03.98, n. 112, art. 19;
  - Decreto Legislativo 31.03.98, n. 123;
  - Regolamento (CE) N. 69/2001 del 12.01.2001, pubblicato sulla G.U.C.E. L 10/30 del 13.01.01;
  - Regolamento per la concessione degli incentivi di MCC S.p.A.

**Imprese beneficiarie**

Piccole e medie imprese industriali ed artigiane iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18.09.1997, pubblicato sulla G.U. n. 228 del 1.10.97, operanti nei settori dell'industria automobilistica e delle attività produttive connesse, ossia che producono componenti da montare su veicoli nuovi di fabbrica. Sono ammesse le sole imprese il cui fatturato, risultante dall'ultimo bilancio approvato<sup>1</sup> precedente la richiesta di ammissione, sia composto per almeno il 40% da commesse provenienti da imprese operanti nella filiera produttiva verticale del settore automobilistico.

Non sono ammessi gli aiuti:

- al settore dei trasporti;
- alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, nonché quelle che si trovano nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della commissione Europea 1999/C288/02 ed in particolare:

- le società a responsabilità limitata qualora abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- le società a responsabilità illimitata qualora abbiano perduto più della metà dei fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- per qualsiasi forma di società qualora ricorrano le condizioni per avviare una procedura concorsuale per insolvenza.

Sono altresì escluse dai benefici le società in stato di liquidazione volontaria.

**Operazioni agevolabili**

Finanziamenti concessi da Banche a PMI destinati ad operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve a titolo oneroso risultanti da idonea documentazione bancaria aggiornata al novantesimo giorno antecedente la domanda.

**Importo e durata del finanziamento**

<sup>1</sup> Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, desumono i valori dalla dichiarazione dei redditi riferita all'esercizio precedente quello di presentazione della domanda di aiuto.



*[Handwritten signature]*

**REGIONE LAZIO**  
**LEGGE 598/94, ART. 11- INTERVENTI PER IL**  
**CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA' A BREVE**

---

Finanziamento di durata massima non superiore a 5 anni comprensivo di 1 anno di preammortamento. Il finanziamento dovrà essere erogato all'impresa in un'unica soluzione.

**Ambito territoriale**

Imprese aventi unità produttiva, regolarmente censita presso la CCIAA, ubicata nel territorio della Regione Lazio.

**Misura dell'agevolazione**

Contributo in conto interessi fino al 70% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive (di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs n. 123/98).

Tale contributo in conto interessi verrà elevato fino al 100% del tasso di riferimento esclusivamente per quei finanziamenti di consolidamento concessi da Banche e garantiti da Unionfidi Lazio - Società Regionale di Garanzia Fidi. In tale caso la garanzia dovrà essere concessa prima della presentazione della richiesta di ammissione all'agevolazione da parte della Banca a MCC S.p.A., previo accertamento, da parte di Unionfidi Lazio, che la banca stessa stia attivando, contestualmente al finanziamento per il consolidamento un ulteriore finanziamento finalizzato allo sviluppo dell'impresa.

Il contributo, concesso esclusivamente per il consolidamento, verrà erogato a titolo "*de minimis*".

In base alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" accordati ad una medesima impresa non può superare Euro 100.000 su un periodo di tre anni.

**Modalità applicative**

*Richiesta di ammissione all'agevolazione.*

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche, devono essere redatte sul modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

In particolare la Banca richiedente deve specificare:

- a) tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento;
- b) il dettaglio dei finanziamenti a breve in capo all'impresa beneficiaria al momento di presentazione della domanda di finanziamento con i relativi tassi di interesse applicati, specificando altresì quali finanziamenti l'impresa intende estinguere.


Le richieste pervenute a MCC S.p.A. non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

*Erogazione del contributo in conto interessi:*

Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dalle Banche, devono essere redatte sull'apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati e della documentazione previsti o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta.

Q



**REGIONE LAZIO**  
**LEGGE 598/94, ART. 11- INTERVENTI PER IL**  
**CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA' A BREVE**

---

Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.

Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento o di locazione finanziaria, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;
- la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade; in ogni caso, se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento.

Il contributo viene erogato dalle Banche con la stessa valuta di erogazione di MCC S.p.A., soltanto dopo aver accertato l'avvenuto integrale pagamento delle rate con scadenza entro la data prevista per il pagamento del contributo stesso.

Entro 3 mesi dall'avvenuta erogazione a saldo del finanziamento, le Banche debbono rendere a MCC dichiarazione di aver accertato la destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla presente scheda. Nel caso in cui tale dichiarazione non dovesse essere resa nel termine previsto, MCC S.p.A. sospende l'erogazione dei contributi assegnando alle Banche un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale l'operazione è sottoposta al Comitato per la revoca dell'agevolazione concessa per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla presente scheda.

*Variations:*

Ai fini della conferma dell'agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate dalle Banche a MCC S.p.A..

*Cessazione e revoca dell'agevolazione:*

Il contributo cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- d) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria.

La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub b), c) e d); nel caso sub a), a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data



7

**REGIONE LAZIO**  
**LEGGE 598/94, ART. 11- INTERVENTI PER IL**  
**CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA' A BREVE**

---

della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC S.p.A..

Il contributo è revocato:

- a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti.

Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito di precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore concessionario secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.

*Ispezioni e controlli:*

Su indicazione dei competenti organi della Regione, MCC S.p.A. può effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

*Rinvio*

Per quanto non previsto o derogato con la presente scheda, si applicano le modalità previste nel Regolamento per la concessione degli incentivi di MCC S.p.A..



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 AGO. 2002

-----  
- 2 AGO. 2002

ADDI'

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	LANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIAFAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Ammando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORUMISANO	Anna Teresa	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: DIONISI -

DELIBERAZIONE N° - 1150 -

OGGETTO:

~~Regioni in materia di incentivi alle imprese. - Funzioni delegate dallo Stato alle  
Fondo Unico anno 2002. - (art.86 L.R. 6 Agosto 1999 n. 14)  
cap. 822192 - es. fin. 2002.~~



Oggetto: Funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese.-  
Approvazione del piano di riparto del Fondo unico anno 2002.- (art.86 L.R. 6 Agosto  
1999 n. 14) cap. B22102 - es. fin.2002.-

## LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
- VISTA la legge regionale 6 Agosto 1999 n.14 che disciplina l'organizzazione a livello regionale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
- VISTO in particolare l'art.86 della legge sopracitata, come modificato dall'art. 25 comma 7 della Legge Regionale n. 2 del 12 gennaio 2001, con il quale è stato istituito il " Fondo Unico Regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive ", nel quale, ai sensi dell'articolo 47, comma 4 del d.lgs. 112/98, confluiscono i fondi statali relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese a qualunque titolo conferite alle Regioni, nonché tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria, artigianato e commercio;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2002 "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'anno 2002 delle risorse finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di agevolazioni alle imprese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 136 del 12 Giugno 2002, per effetto del quale le risorse finanziarie sono ripartite sulla base degli stessi criteri definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001;
- CONSIDERATO che con decreti dell'Ispectore Generale Capo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 0070563 e 0070564 del 28.06.2002 è stato definito il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario della somma complessiva di € 635.525.577,53 (Lit. 1.230.549.110.000) secondo la percentuale di riparto prevista dal richiamato D.P.C.M. 23 aprile 2002, e che alla Regione Lazio compete la somma complessiva di € 19.275.544,22 (Lit. 37.322.658.000);
- CONSIDERATO che l'importo di cui sopra, suddiviso in trimestralità, è in corso di trasferimento per quanto attiene il primo semestre mentre la differenza verrà accreditata alle relative scadenze;
- PRESO ATTO che rispetto alle disponibilità assegnate nell'esercizio finanziario 2001 residuano, a seguito di economie di spesa, risorse per l'importo di € 1.210.384,59 (Lit. 2.343.631.376) che possono andare a incrementare il fondo 2002;
- VALUTATO altresì che, rispetto al riparto effettuato nel 2001, alcune somme destinate al finanziamento di leggi delegate non sono state utilizzate totalmente o parzialmente sia per mancata attivazione degli interventi agevolativi sia per minore entità di richieste, per cui le differenze possono essere riportate a nuovo esercizio con un ulteriore incremento di disponibilità pari a € 3.460.261,22 (Lit. 6.700.000.000); (Legge 598/94 -Lit. 1.500.000.000; L. 341/95 -Lit. 1.700.000.000; L. 449/97 - Lit. 3.500.000.000)

PRESO ATTO che per rientri sul fondo di rotazione di cui alla Legge 626/54 gestita da Centro Banca, è stata attribuita la somma di € 1.879,90 (Lit. 3.639.994);

CONSIDERATO per quanto sopra che la disponibilità totale del Fondo Unico per le attività produttive sul quale a norma del citato art. 25 della L.R. 2 del 12 gennaio 2001 confluiscono tutte le risorse sopra menzionate risulta per l'anno in corso pari a € 23.948.069,93 (Lit. 46.369.929.370);

ATTESA la necessità di definire il programma di intervento per l'anno in corso attraverso il riparto del Fondo onde poter consentire la rapida attivazione dei vari strumenti di sostegno alle imprese, alcuni dei quali necessitano di apposito avviso pubblico;

CONSIDERATO che relativamente alla materia energia, di competenza dell'Assessorato per l'Ambiente occorre prevedere l'attribuzione delle risorse relative all'art. 30 del D.lgs. 112/98 trasferiti alle Regioni ed individuati dai D.P.C.M. 26 maggio 2000, 13 novembre 2000 che ammontano a € 1.534.909,90 Lit. 2.972.000.000;

PRESO ATTO che è stata già richiesta la nota di variazione al bilancio di previsione 2002 per l'iscrizione in entrata e nel relativo capitolo di uscita delle somme trasferite dallo Stato;

SENTITE le Organizzazioni Imprenditoriali interessate;

VALUTATO che le risorse disponibili non consentono un adeguato finanziamento degli interventi delegati per cui, nell'impossibilità di accogliere le richieste formulate, si è reso necessario ridurre le singole previsioni di spesa privilegiando le normative che maggiormente hanno riscontrato interesse da parte degli operatori e prevedendo il ricorso al cofinanziamento comunitario per le leggi inserite nel DOCUP Ob.2 2000/2006 (Legge 1329/65 Sabatini - 598/64 - 268/97);

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive.

All'unanimità

DELIBERA

di dare atto che le risorse che ai sensi del decreto 23 aprile 2002 sono confluite nel Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive istituito dall'art. 86 della legge regionale 6 Agosto 1999 n.14, come modificato dall'art. 25 comma 7 della Legge Regionale n. 2 del 12 gennaio 2001, risultano per l'anno in corso pari a € 19.275.544,22 (Lit. 37.322.658.000) e che la disponibilità complessiva da ripartire, per quanto indicato in premessa, risulta pari a € 23.948.069,93 (Lit. 46.369.929.370);


di procedere al riparto delle risorse del Fondo Unico, nei limiti dell'importo disponibile, destinandole al finanziamento degli incentivi elencati nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nell'entità indicata per ciascuna tipologia di intervento e per un ammontare complessivo di € 23.923.316,48 (L. 46.322.000.000)

di stabilire, in riferimento a ciascun incentivo finanziato, che l'intensità di aiuto, i beneficiari, le spese ammissibili ed ogni altro elemento contenutistico nonché i relativi procedimenti di concessione ed erogazione vengano disciplinati dagli atti e dalle disposizioni vigenti in base alle singole leggi o discipline di riferimento;



di autorizzare le strutture competenti a porre in essere tutte le iniziative necessarie a dare attuazione alla presente deliberazione, delegando ad esse la predisposizione degli atti conseguenti, ivi compresa l'approvazione dei bandi e la fissazione della data di inizio e di chiusura dei procedimenti di accesso agli incentivi.-

di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sui BUR Lazio



IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE ;  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



REGIONE LAZIO  
DIREZIONE REGIONALE  
PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE  
F.to Adolfo Papi  
29 AGO. 2002

## Funzioni in materia di incentivi alle imprese conferiti alle Regioni - Programma 2002

N°	Legge	Descrizione	Riparto 2002 Lit.	Riparto 2002 €
1	Legge n. 949 del 25/07/1949 - Artigianocassa	Contributi agli interessi sulle operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane	6.000.000.000	3.096.741,39
2	Legge n. 1329 del 28/11/1965 - Legge Sabatini	Agevolazioni per l'acquisto di nuove macchine utensili - Agricoltura, Industria, Artigianato, commercio, Turismo, Altri - (C/interesse, C/canoni)	8.000.000.000	4.131.565,19
3	Legge n. 598 del 27/10/1984	Investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale e il consolidamento delle passività a breve - Piccole Medie Imprese - (C/Interesse, C/capitale)	2.000.000.000	1.032.913,80
4	Legge n. 140 del 28/05/1997	Incentivi automatici per la ricerca e l'innovazione - Piccole Medie e Grandi Imprese (Credito di Imposta/Bonus fiscali)	11.000.000.000	5.681.025,89
5	Legge n. 449 del 27/12/1997	Incentivi automatici al commercio e al turismo (Promuovere la riqualificazione della rete distributiva attraverso la concessione di un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali)	10.500.000.000	5.422.797,44
6	Legge n. 83 del 21/02/1989	Sostegno all'esportazione per consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane	800.000.000	413.165,52
7	Legge n. 394 del 29/07/1981	Contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghiero	500.000.000	258.228,45
10	Legge n. 266 del 07/08/1997	Incentivi automatici intero territorio nazionale (Credito di imposte/bonus fiscale per l'acquisto di nuovi macchinari e impianti) - Piccole Medie Imprese -	1.700.000.000	877.976,73
11	Legge n. 887 del 29/11/1982	Consorzi garanzia fidi nel commercio e turismo (contributi a favore di cooperative e consorzi di garanzia fidi)	1.500.000.000	774.685,35
12	Legge n. 10 del 09/01/1991	Incentivazioni uso razionale energia e fonti rinnovabili	2.972.000.000	1.534.909,90
14	Legge n. 49 del 27/02/1985 Titolo I	Foncooper "Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione"	1.350.000.000	697.216,81
Totale			46.322.000.000	23.923.316,48

